

Norme & Tributi

Fisco

Ultima chiamata alla cassa per la rottamazione-quater

Adempimenti

Entro il 6 novembre va effettuato il pagamento della prima o unica rata

Il mancato rispetto del termine fa resuscitare il debito originario

Salvina Morina
Tonino Morina

Prima o unica rata della rottamazione quater ai tempi supplementari. Il pagamento, in agenda il 31 ottobre, è nei termini se viene eseguito entro lunedì 6 novembre. È infatti stabilito che i pagamenti sono considerati regolari, se effettuati con un ritardo non superiore a cinque giorni dalla scadenza. Il margine di tolleranza di cinque giorni vale per ogni scadenza. Perciò, il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023, per effetto dei differimenti da calendario, considerato che il 5 novembre è domenica, è regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023.

Massimo 18 rate

Al riguardo, si ricorda che il pagamento delle somme dovute per la rottamazione quater si deve eseguire in unica soluzione, entro il 6 novembre 2023 (tenendo conto della tolleranza dei cinque giorni e della scadenza in giorno festivo), o nel numero massimo di 18 rate:

- la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle

somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 6 novembre 2023 e il 30 novembre 2023;

- le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In questo caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Il salto di una rata

I contribuenti, che si sono avvalsi della rottamazione quater, devono prestare attenzione alla predetta norma che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni, dell'unica rata, o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, "resuscita" il debito originario. Si pensi al caso di un contribuente che aderisce alla rottamazione quater, con un debito originario complessivo di 500mila euro, che, al netto delle sanzioni e degli interessi, si riduce a 200mila euro. Questo contribuente,

dopo avere pagato 170mila euro fino alla quindicesima rata, non pagando una delle ultime tre rate di 10mila euro ciascuna, ancora da pagare, in totale 30mila euro, si vedrebbe "azzerati" i benefici della definizione, con la "rinascita" del debito originario di 500mila euro, dal quale si possono togliere, a titolo di acconti, i 170mila euro già pagati. Insomma, da un debito residuo di 30mila euro, il rischio è che, non pagando o pagando una rata con ritardo superiore a 5 giorni, "resusciti" un debito da pagare di 330mila euro (500mila euro, debito originario, meno 170mila euro pagati).

Effetti della decadenza

In caso di decadenza dalla rottamazione quater, il contribuente può dichiarare il debito residuo, secondo le regole ordinarie, a differenza delle precedenti edizioni della rottamazione cartelle.

Per l'agenzia delle Entrate, «diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti "rottamazioni" ... e al "saldo e stralcio"» nelle norme della rottamazione quater «non sono contenute disposizioni che inibiscano la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi dell'articolo 19 del Dpr n. 602/1973, dei debiti, risultanti dai carichi affidati all'agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell'inefficienza della nuova definizione agevolata per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione» (risposta dell'agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2023, del 26 gennaio 2023, pubblicata sul Sole 24 Ore del giorno successivo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbonamento ai trasporti, costo al netto del bonus

Precompilata

Le faq dell'Ade rispondono ai dubbi dei gestori sulle comunicazioni

Il bonus trasporti riduce l'importo da comunicare della dichiarazione precompilata. Il bonus previsto dall'articolo 35 del decreto Aiuti, va scorporato dal costo dell'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico. È quanto chiarisce l'agenzia delle Entrate in una delle faq pubblicate ieri che chiariscono i dubbi sollevati dai gestori del trasporto (enti pubblici o affidatari dei servizi pubblici di trasporto) in merito alle comunicazioni da effettuare all'amministrazione finanziaria delle spese per l'acquisto degli abbonamenti per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Il merito agli abbonamenti dei transfrontalieri l'Agenzia chiede, ove possibile, di comunicare solo i dati relativi alla tratta nazionale e in caso di pagamento rateizzato viene chiarito che va indicato il costo complessivo. Nessuna comunicazione va invece effettuata nel caso in cui il pagamento non sia stato effettuato con strumenti tracciabili (carta di credito, bancomat e così via); quando non è noto il titolare dell'abbonamento e quando il contribuente si rifiuta di far comunicare i dati relativi al suo abbonamento all'anagrafe tributaria.

— Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti, fondi extra agli Ordini dal Consiglio nazionale

Per il 2024

Previsto un contributo di 60 euro a iscritto e un fondo per i Dpo

Agli Ordini dei commercialisti arrivano due contributi straordinari decisi per la prima volta dal Consiglio nazionale utilizzando l'avanzo di bilancio 2022. Con una manovra che, nei numeri, sterilizza l'impatto della decisione di rivalutare il contributo richiesto agli stessi Ordini per il Consiglio nazionale.

Questo è, in sintesi, il senso dell'ultima delibera del Cndcec, comunicata alle realtà territoriali con l'informativa 135/2023.

Il primo dei due interventi prevede un contributo economico straordinario «a supporto dell'attività istituzionale degli Ordini» spiega il Cndcec in una nota - tenuto conto delle rilevanti incombenze derivanti dalla costante evoluzione normativa che interessa la professione». Il riferimento, oltre che alla tenuta di nuovi elenchi è anche alle novità introdotte per gli iscritti dalla riforma fiscale e che comporteranno un onere extra di aggiornamento, formazione e supporto anche per gli Ordini.

Il contributo una tantum sarà di 60 euro a iscritto (dati al 31 dicembre 2022) e verrà erogato in tre tranches da 20 euro ciascuna dal 2024 al 2026.

Il secondo contributo straordinario è finalizzato a supportare

gli Ordini nell'attività di Data protection officer richiesta dal regolamento privacy, per la quale sono aperte proprio in questi giorni le candidature.

«Contestualmente - continua la nota - il Consiglio nazionale ha anche deliberato una rivalutazione delle quote annuali dovute dagli Ordini territoriali allo stesso Consiglio, che erano ferme al 2015». La nuova quota 2024 dovuta per tutti gli iscritti all'Albo, all'elenco speciale e per le società tra professionisti è di 150 euro (per iscritti ordinari e Stp), ridotta a 50 euro per gli iscritti sotto i 36 anni. L'aumento rispetto allo scorso anno, a carico degli Ordini, è di 20 euro a iscritto, pari, appunto, al contributo straordinario deliberato. Ora spetta alle realtà territoriali recepire le indicazioni del Consiglio e fissare la quota 2024 richiesta agli iscritti.

«Per la prima volta - è il commento del presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio - il Consiglio nazionale destina una parte significativa del proprio avanzo di amministrazione a vantaggio degli Ordini e degli iscritti. Un impegno preso con la categoria che abbiamo rispettato. Grazie a questo intervento, i nostri Ordini territoriali avranno sia un concreto sostegno per le loro tante attività istituzionali, sia le risorse economiche necessarie per non aumentare le quote di iscrizioni ai propri iscritti». «Anzi - aggiunge il presidente - per l'effetto congiunto dei due contributi è prevedibile un complessivo miglioramento degli equilibri dei bilanci degli Ordini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE DI ROMA

CONCORDATO PREVENTIVO DI GREEN NETWORK S.P.A. (C.P. N. 82/2021)

Giudice delegato Dott.ssa Carmen Bifano
Commissari giudiziali
Prof. Avv. Francesco Macario
Prof. Avv. Michele Onorato
Dott. Francesco Rossi

AVVISO AI CREDITORI

ex art. 171, 2° e 3° comma, l. fall.

Ai sensi dell'art. 171, 2° e 3° comma, l. fall., si comunica che il Tribunale di Roma, con decreto del 20 luglio 2023, ha ammesso la Green Network s.p.a., con sede legale in Roma, via Giovanni Paisiello, 53/55 (C.F. e P. IVA 07451521004) alla procedura di concordato preventivo, delegando alla procedura il Giudice Dott.ssa Carmen Bifano e designando Commissari giudiziali il Prof. Avv. Francesco Macario, il Prof. Avv. Michele Onorato e il Dott. Francesco Rossi.

A. L'ADUNANZA DEI CREDITORI

Con decreto del 2 ottobre 2023, il Tribunale di Roma ha ordinato la **convocazione dei creditori all'adunanza del 12 marzo 2024, alle ore 10.00**, stabilendo che, in ragione dell'elevato numero dei creditori e dell'entità del passivo, l'adunanza si svolga con modalità anche telematiche.

In particolare, l'adunanza si svolgerà presso i locali del Salaria Sport Village, sito in Roma, via San Gaggio n. 5. Sarà possibile partecipare e intervenire all'adunanza anche in via telematica, attraverso il collegamento che sarà disponibile al seguente link: **www.adunanzacreditorigreenetwork.it**. Le modalità di partecipazione all'adunanza mediante collegamento telematico saranno previamente indicate dai Commissari giudiziali presso gli indirizzi di posta elettronica certificata che i creditori avranno comunicato ai sensi della lett. D del presente avviso.

Ogni creditore potrà partecipare all'adunanza per discutere la proposta di concordato ed esprimere il proprio voto.

B. LA PROPOSTA DI CONCORDATO. I TEMPI E LE MODALITÀ DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

La proposta di concordato è stata formulata con domanda ai sensi degli artt. 160 e ss. l. fall. del 10 maggio 2022, corredata del piano di concordato e degli altri atti di legge. Successivamente, la proposta di concordato, il piano di concordato e gli altri atti di legge sono stati variamente aggiornati e modificati da parte della Green Network s.p.a. Allo stato, la proposta di concordato preventivo ammessa dal Tribunale di Roma prevede il pagamento:

- **integrale** dei crediti prededucibili;
- **integrale** dei crediti assistiti da cause legittime di prelazione (entro questa categoria si collocano anche i crediti erariali oggetto dell'adesione alle agevolazioni di cui alla l. n. 197/2022 (- legge di Bilancio 2023);
- **parziale** dei crediti chirografari, nella misura del 14,59%, collocati in un'unica classe.

C. IL PIANO DI CONCORDATO

Il piano di concordato contempla una duplice modalità di approvvigionamento delle risorse necessarie per il pagamento dei creditori: da un lato, attinte dai beni già presenti nel patrimonio; dall'altro, attinte dai beni futuri tra i quali si collocano, essenzialmente, i flussi netti attesi dalla continuità e, segnatamente, dalla prosecuzione dell'impresa relativa al ramo d'azienda "superbonus".

In particolare, il piano di concordato prevede:

- la prosecuzione d'esercizio, in continuità diretta, del ramo aziendale c.d. "superbonus" sino ai primi mesi del 2026, con l'acquisizione di flussi netti da destinare alla soddisfazione dei creditori;
- la liquidazione e la conseguente realizzazione del patrimonio costituito da:
 - a) disponibilità di cassa;
 - b) partecipazioni detenute in altre società;
 - c) immobili;
 - d) crediti verso clienti per fatture emesse e da emettere alla data di apertura del concorso;
 - e) ramo d'azienda denominato "Vendita Energia", allo stato già ceduto all'esito di gara competitiva svolta nel corso della procedura.

In questo quadro, la Green Network s.p.a. ipotizza di mettere a disposizione dei creditori la somma complessiva di **Euro 287.962.000** e dare compiuta esecuzione al piano di concordato, procedendo alla soddisfazione dei creditori con le modalità sopra indicate, **entro il mese di aprile 2026**.

D. COMUNICAZIONI

L'indirizzo di PEC della Procedura è **cp82.2021roma@peconcordati.it**.

I creditori devono comunicare ai Commissari giudiziali, **presso l'indirizzo sopra indicato ed entro quindici giorni dal presente avviso**, il proprio indirizzo di PEC presso cui ricevere le comunicazioni relative alla procedura di concordato preventivo. A tale scopo può essere indicato anche l'indirizzo del proprio rappresentante (ad esempio, il difensore, il commercialista, l'organizzazione sindacale, l'associazione di categoria, e così via). Tale comunicazione dovrà essere trasmessa anche ai fini della successiva comunicazione, da parte dei Commissari giudiziali, delle modalità di partecipazione all'adunanza dei creditori

mediante collegamento in via telematica. Non sono ammesse le comunicazioni ricevute a mezzo posta elettronica ordinaria. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nell'ipotesi di variazione del proprio indirizzo PEC.

Ogni successiva comunicazione della presente procedura sarà trasmessa, esclusivamente, presso l'indirizzo PEC indicato dal creditore.

In caso di omessa comunicazione da parte del creditore dell'indirizzo PEC nel termine di quindici giorni, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le successive comunicazioni, ai sensi dell'art. 31-bis l. fall., saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.

E. PRECISAZIONE E AMMISSIONE DEI CREDITI AL VOTO

Dovendo i Commissari giudiziali, nell'esercizio del loro ufficio, procedere alla verifica dell'elenco dei creditori predisposto da Green Network s.p.a., i creditori sono invitati a trasmettere ai Commissari giudiziali, **esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo cp82.2021roma@peconcordati.it ed entro il 6 dicembre 2023**, una comunicazione avente come oggetto "precisazione del credito" e contenente l'indicazione del credito nei confronti di Green Network s.p.a. alla data del **15 novembre 2021**, ossia alla data in cui la domanda prenotativa del concordato preventivo ex art. 161, 6° comma, l. fall., è stata pubblicata nel Registro delle imprese.

Tale comunicazione deve indicare l'ammontare complessivo del credito vantato nei confronti di Green Network s.p.a., l'importo relativo alle singole forniture o prestazioni, quello dell'IVA di rivalsa, il titolo del credito e le ragioni dell'eventuale prelazione. La comunicazione deve essere sottoscritta dalla parte o dal rappresentante con firma digitale oppure con firma chirografa apposta in originale sul documento poi sottoposto a scansione e trasmesso telematicamente.

Alla comunicazione devono essere allegati i documenti dimostrativi del credito ed, eventualmente, della causa di prelazione.

La comunicazione deve essere **nuovamente inviata anche da parte dei creditori che, prima del presente avviso, abbiano trasmesso una precisazione del credito ai Commissari giudiziali**.

In difetto di invio della comunicazione di "precisazione del credito" di cui sopra, il credito sarà comunque valutato in base alle risultanze contabili della Green Network s.p.a. e dell'elenco dei creditori allegato al piano (consultabile sull'area riservata all'indirizzo www.portalecreditori.it), salve le eventuali rettifiche dei Commissari Giudiziali. La rilevazione dei crediti è svolta a fini esclusivamente amministrativi e, tra questi, al fine di individuare i creditori ammessi al voto. Resta dunque impregiudicata ogni questione relativa alla esistenza, alla misura e alla natura del credito.

Tutti i crediti maturati a far data dal 15 novembre 2021 si devono considerare prededucibili e insuscettibili di attribuire il diritto di voto.

Resta peraltro impregiudicata ogni questione relativa all'ammissione al voto di competenza del Giudice Delegato. Ai sensi dell'art. 176 l. fall., il Giudice Delegato può ammettere provvisoriamente i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti.

F. PARTECIPAZIONE ALL'ADUNANZA DEI CREDITORI ED ESPRESSIONE DEL VOTO. MAGGIORANZA PER L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO

Ogni creditore può intervenire personalmente all'adunanza dei creditori oppure farsi sostituire da un mandatario speciale munito di procura, che può essere redatta per iscritto, senza formalità.

Ove creditore sia una società (o altra persona giuridica), deve essere fornita, mediante visura camerale aggiornata ad una data non precedente a 30 giorni ovvero atto equipollente, la dimostrazione del potere di rappresentanza organica.

Ai sensi dell'art. 178, ult. comma, l. fall., i creditori che non lo abbiano espresso in sede di adunanza possono far pervenire il voto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) presso l'indirizzo **cp82.2021roma@peconcordati.it** o presso la Cancelleria del Tribunale, con atto ivi depositato o per telegramma, lettera, telefax presso il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, Cancelleria del Giudice Delegato Dott.ssa Carmen Bifano, Viale delle Milizie n. 3/E, 00192, Roma, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale d'adunanza.

La proposta di concordato si intenderà approvata se riporterà il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, ai sensi dell'art. 177 l. fall.

Per la descrizione delle ulteriori modalità dell'adunanza, del voto e delle maggioranze si rinvia agli artt. 174 – 178 l. fall.

G. LA CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI

Gli atti concernenti la proposta di concordato e i suoi allegati, l'elenco dei creditori, il decreto del Tribunale di Roma di ammissione alla procedura di concordato preventivo del 20 luglio 2023 e ogni altro documento messo a disposizione dei creditori saranno consultabili in un'area riservata all'indirizzo www.portalecreditori.it, cui si potrà accedere con le credenziali che saranno comunicate dai Commissari giudiziali, previa richiesta da trasmettere all'indirizzo e-mail cpgreenetwork@gmail.com, corredata dalle generalità del creditore, dal documento di identità e, nel caso di persona giuridica, da visura camerale o altro documento equivalente ai fini della individuazione del rappresentante.

H. LA RELAZIONE EX ART. 172 L. FALL.

I Commissari giudiziali depositeranno presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori, una relazione particolareggiata avente ad oggetto, tra l'altro, le cause del dissesto, la condotta del debitore, le proposte di concordato e le garanzie offerte ai creditori ai sensi dell'art. 172 l. fall., unitamente all'inventario del patrimonio della Green Network s.p.a.

Entro il medesimo termine la relazione sarà comunicata ai creditori presso l'indirizzo PEC da loro indicato.

I COMMISSARI GIUDIZIALI

Prof. Avv. Francesco Macario
Prof. Avv. Michele Onorato
Dott. Francesco Rossi